



COMUNE DI GENOVA

126 0 0 - DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-408 del 03/12/2014

ADESIONE ALLA SOCIETA' CONSORTILE "LIGURIA DIGITALE S.C.P.A." (EX DATASIEL S.P.A.) CON DECORRENZA 1.1.2015.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta al Consiglio Comunale n. 56 in data 12 dicembre 2014;

Su proposta dell'Assessore all'Informatica, dott.ssa Isabella Lanzone di concerto con l'Assessore al Bilancio dott. Francesco Miceli;

Premesso che:

- a partire dalla legge di riforma delle autonomie locali (L. 142/90) in poi è stato avviato un processo di riorganizzazione complessiva degli enti locali che si è proposto l'obiettivo di ri-orientare l'attività amministrativa verso il cittadino, passando da una cultura incentrata sulla procedura in quanto tale ad un modus agendi che avesse per obiettivo fondamentale il servizio reso al cittadino;
- il Comune di Genova ha da tempo avviato un rapporto di collaborazione con altre Amministrazioni che ha consentito un fruttuoso scambio di esperienze e che ha portato ad individuare una visione condivisa degli scenari e delle strategie di telematizzazione dei propri servizi nell'ambito del Piano di Azione per l'e-government, delineando le possibili iniziative da realizzare;

Vista la Legge 18 dicembre 2006 n. 42 con la quale la Regione Liguria ha istituito il Sistema Informativo Regionale Integrato (SIIR) per lo sviluppo della Società dell'Informazione in Liguria mediante l'adozione di architetture informatiche condivise e di modalità tecniche ed organizzative per la gestione dei flussi informativi e l'interoperabilità e con la quale è stato affidato a DATASIEL S.p.A., con specifica convenzione, l'incarico relativo allo sviluppo, conduzione e gestione del sistema informativo e telematico della Regione e del Sistema Informativo Regionale Integrato;

Rilevato che:

- l'art. 6 di tale legge ha istituito il Progetto istituzionale "Liguria in Rete" che si attua attraverso specifiche convenzioni tra la Regione, gli enti locali, le pubbliche amministrazioni ed i soggetti diversi, non appartenenti al SIIR, per collaborare in specifiche iniziative volte allo sviluppo della Società dell'Informazione in Liguria tra cui l'utilizzo coordinato di componenti tecnologiche e funzionali integrate del SIIR;
- la realizzazione di collaborazioni e cooperazioni operative, che prevedano anche collegamenti informatici tra la Regione Liguria, gli enti appartenenti al SIIR e gli enti non appartenenti al SIIR che partecipino al Progetto Istituzionale "Liguria in Rete", corrisponde alla necessità di sviluppa-

re un sistema informativo regionale integrato senza pregiudicare l'autonomia amministrativa di ogni singolo Ente;

- l'art. 10 di tale legge spiega come le attività di sviluppo, conduzione e gestione del SIIR siano improntate a principi di organicità progettuale, efficienza operativa ed economica e che, per perseguire tali finalità, la Regione Liguria affidava, come detto, le attività di cui sopra alla società "Datasiel Sistemi e Tecnologie di Informatica S.p.A.", attraverso la stipula di apposita convenzione, in qualità di società partecipata e controllata dalla Regione stessa;

Viste:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59/3.5.1999 con la quale è stata autorizzata la stipula di una convenzione con la Regione Liguria, di durata quinquennale e rinnovabile per uguale periodo mediante l'adozione di apposito provvedimento formale, per la realizzazione del progetto "Liguria in Rete" avente per oggetto le iniziative volte alla definizione e realizzazione di progetti per lo sviluppo e l'integrazione dei sistemi informativi attraverso l'attivazione di processi cooperativi tra i due enti, con l'obiettivo del potenziamento e del miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati al cittadino;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 136/9.2.2006 con la quale è stata autorizzata la stipula di una nuova convenzione con la Regione Liguria, sottoscritta in data 13.4.2006, di durata quinquennale e rinnovabile per uguale periodo mediante l'adozione di apposito provvedimento formale, per la prosecuzione della collaborazione per l'attuazione del progetto "Liguria in Rete";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 107/22.12.2009 con la quale è stata autorizzata la stipula di una nuova convenzione con la Regione Liguria, sottoscritta in data 21.1.2010, di durata quinquennale e rinnovabile per uguale periodo mediante l'adozione di apposito provvedimento formale, per il rinnovo e l'ampliamento della collaborazione tra i due Enti in attuazione del Progetto Istituzionale "Liguria in Rete";

Rilevato che:

- tale deliberazione, concretizzando il disposto dell'art. 5 della convenzione che prevedeva quale strumento operativo della collaborazione tra i due Enti la redazione e l'approvazione di Piani Attuativi (PAT) in cui sarebbero stati definiti i dettagli delle specifiche attività che di comune accordo si sarebbero voluti intraprendere nell'ambito delle linee generali riportate nella convenzione, approvava contestualmente, fra l'altro, un PAT, anch'esso di durata quinquennale, avente ad oggetto l'utilizzo del Data Center condiviso (Server Farm) sito in Genova, V. Scarsellini 40, con relativi servizi di base, gestito dalla società "Datasiel S.p.A.";
- tale PAT, in vigore fino al 31.12.2014, è stato annualmente aggiornato sulla base dei servizi richiesti, adeguandone il valore per l'anno 2014 a € 325.000,00 (oneri fiscali inclusi);

Vista la proposta di Giunta al Consiglio 2014-DL-377 del 14/11/2014 con la quale, nelle more della scadenza dell'ultima convenzione approvata, viene autorizzata la stipula di una nuova convenzione con la Regione Liguria, di durata quinquennale e rinnovabile per uguale periodo mediante l'adozione di apposito provvedimento formale, per il rinnovo e l'ampliamento della collaborazione tra i due Enti in attuazione del Progetto Istituzionale "Liguria in Rete";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1268/17.10.2014 con la quale, in esecuzione della Legge Regionale 5.8.2014 n. 20 e della successiva Deliberazione G.R. n. 1150/19.9.2014, è stata approvata la trasformazione della società per azioni "DATASIEL S.p.A." nella società consorziale "LIGURIA DIGITALE S.c.p.a.", il cui capitale sociale è detenuto a maggioranza assoluta dalla Regione Liguria, approvando il testo del nuovo Statuto ed i relativi Patti parasociali;

Rilevato che la Legge Regionale 20/2014 ha disposto che alla nuova forma societaria partecipino necessariamente gli enti del Sistema Informativo Regionale Integrato (SIIR) e possano aderire anche gli enti di cui all'art. 6 della L.R. 42/2006 (progetto Liguria in Rete), già richiamato;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del giorno 20.10.2014 con il quale è stata disposta la trasformazione di cui trattasi con decorrenza 1.1.2015, approvando il testo definitivo del nuovo Statuto, unitamente ai relativi Patti parasociali, allegati parte integranti del presente provvedimento;

Visto, in particolare, l'art. 4 dello Statuto della società, strutturata al servizio della Regione Liguria e degli Enti soci secondo il modello "in house providing" stabilito dall'ordinamento interno e dall'Unione Europea, che definisce l'oggetto sociale della società consortile, che esplicita in modo chiaro che la società è vincolata a realizzare la parte più importante delle proprie attività nei confronti e nell'interesse dei propri soci, di loro organismi ausiliari, delle loro collettività e nel territorio di riferimento degli stessi, può svolgere centrale di committenza secondo la normativa nazionale e regionale vigente, opera senza scopo di lucro e ai sensi della normativa vigente svolge servizi di interesse generale, implementando servizi di natura per la P.A e la collettività ligure;

Considerati gli esiti positivi della collaborazione attivata ormai da lungo tempo fra il Comune e la Regione, diretta ad una cooperazione fra i due enti per lo sviluppo e l'integrazione dei sistemi informativi, sia con riguardo agli enti aderenti al SIIR, sia più in generale con altre pubbliche amministrazioni, avente come obiettivo la realizzazione di modalità uniche di accesso alla pubblica amministrazione da parte dei cittadini, delle imprese, enti od associazioni; la collaborazione ha consentito inoltre lo sviluppo delle basi di dati territoriali in ambito regionale, in accordo con quanto previsto agli artt. 59 e 60 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.L. n. 82/2005), nonché lo sviluppo dei prodotti e dei servizi finalizzati all'accesso, all'interscambio e alla fruizione dei dati territoriali informatici tra le diverse pubbliche amministrazioni liguri e il riuso degli stessi da parte di operatori terzi, secondo le regole di cui alla Direttiva 2003/98/CE;

Considerato inoltre che tale cooperazione si è rivelata utile anche in termini di miglioramento dell'efficacia e del buon andamento dell'azione amministrativa dei due enti, in quanto attraverso la stessa si sono realizzati accorpamenti di funzioni similari precedentemente duplicate nelle due amministrazioni;

Vista la Legge 244/2007, art. 3 commi 27 e 28, secondo cui per le pubbliche amministrazioni è ammessa la costituzione o partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi qualora le stesse siano strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, siano a ciò autorizzati dall'organo competente con delibera motivata e che la delibera stessa è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti;

Ritenuto pertanto utile proseguire nella suddetta collaborazione, aderendo alla opportunità prevista dal citato art. 6 della L.R. 42/2006 e pertanto partecipare alla Società consortile "LIGURIA DIGITALE S.c.p.a.", considerando che la forma del consorzio appare lo strumento più adeguato, tenuto conto che, in una logica di servizio agli enti partecipanti e coerentemente con le disposizioni di legge, consente agli enti consorziati di esercitare in forma diretta una *governance* più efficiente grazie ad una gestione congiunta e integrata delle tecnologie dell'informazione e della telecomunicazione (ICT); con la partecipazione al Consorzio si potranno altresì realizzare ulteriori sinergie operative, con conseguenti benefici in termini organizzativi-gestionali e finanziari;

Visto che, considerata l'assenza di finalità lucrative della società consortile, l'adesione può comportare vantaggi di tipo economico all'Ente;

Preso atto che l'adesione alla società "Liguria Digitale s.c.p.a." deve avvenire attraverso l'acquisto di n. 1 azione del valore nominale di € 51,65 al prezzo di € 263,93, come già effettuato dagli altri soggetti del Sistema Informativo Regionale Integrato (SIIR) che hanno così già acquisito la qualifica di socio;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, espressi rispettivamente dal responsabile della Direzione proponente e dal responsabile di Ragioneria, l'attestazione sottoscritta dal responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale, nonché il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000;

La Giunta
P R O P O N E
Al Consiglio Comunale

- 1) di aderire, per i motivi esposti in premessa, alla società consortile "Liguria Digitale s.c.p.a." (ex "Datasiel S.p.A.) con decorrenza 1.1.2015, condividendo i contenuti dello Statuto e dei Patti parasociali allegati come parti integranti della presente deliberazione;
- 2) di dare mandato, a questo scopo, alla Direzione Sistemi Informativi e alla Direzione Partecipate per l'acquisto di n. 1 azione del valore nominale di € 51,65 al prezzo di € 263,93;
- 3) di dare atto che la spesa di Euro 263,93 di cui al presente provvedimento sarà finanziata con entrate proprie dell'Ente;
- 4) di trasmettere, ai sensi della L. 244/2007, il presente provvedimento alla sezione competente della Corte dei Conti;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 126 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-408 DEL 03/12/2014

OGGETTO: ADESIONE ALLA SOCIETA' CONSORTILE "LIGURIA DIGITALE S.C.P.A." (EX DATASIEL S.P.A.) CON DECORRENZA 1.1.2015.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

STATUTO di "LIGURIA DIGITALE s.c.p.a" – composto da 6 pagine

PATTI PARASOCIALI di ""LIGURIA DIGITALE s.c.p.a" – composto da 4 pagine

Il Dirigente
Facente funzioni ai sensi dell'atto datoriale
238350 del 24/7/2013 e successive integrazioni
(Dott. Enrico Bazzurro)

STATUTO

Titolo 1

Costituzione - Sede - Durata - Oggetto Sociale

Art. 1

Costituzione

E' costituita, ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter cod. civ., una Società Consortile denominata "Liguria Digitale Società Consortile per Azioni" o per brevità "Liguria Digitale S.c.p.a." (di seguito anche la "Società").

Art. 2

Sede

La Società ha sede legale in Genova. L'organo amministrativo potrà istituire unità locali operative, quali a titolo esemplificativo. uffici, filiali, succursali e sopprimere quelli esistenti.

Art. 3

Durata

La durata della Società è fissata dal giorno della sua legale costituzione al trentun dicembre duemila cinquanta e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

Art. 4

Oggetto Socio [e

La società Liguria Digitale Società Consortile per Azioni (già "DATASTE", - Sistemi e Tecnologie di informatica S.p.A."), costituita ai sensi della L.R. 9 aprile 1985, n. 17, divenuta Società Consortile (per Azioni) a seguito di trasformazione in conformità con l'art. 12 della Legge Regionale 5 agosto 2014 n. 20, è strutturata al servizio della Regione Liguria e degli Enti soci, opera secondo il modello dell' "in house providing" stabilito dall'ordinamento interno e dall'Unione Europea.

La Società è vincolata a realizzare la parte più importante della propria attività nei confronti e nell'interesse dei propri enti soci, di loro organismi ausiliari, delle loro collettività e nel territorio di riferimento degli stessi.

La Società può svolgere funzione di centrale di committenza secondo la normativi a nazionale e regionale vigente.

[La Società ha scopo consortile e costituisce organizzazione comune dei Soci ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter cod. civ.. Essa opera senza scopo di lucro, anche con attività esterna, nell'interesse e per conto dei soci. 1.a Società, in particolare, ai sensi della normativa vigente svolge servizi di interesse generale implementando servizi di natura pubblica per la P.A. e la collettività ligure.

La Società quale organismo partecipato dalla Regione Liguria e dagli Enti soci, ha lo scopo di perseguire il miglioramento qualitativo nella gestione pubblica mediante la realizzazione e la messa a disposizione degli operatori pubblici di un sistema integrato di servizi informativi ed informatici e la diffusione di una cultura della informazione quale fonte di sviluppo sociale e tecnologico.

La Società svolge inoltre compiti di supporto alla programmazione, assistenza tecnica e consulenza per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria e sulle soluzioni ICI' per il sistema pubblico ligure, nonché di promozione dell'innovazione ICT sul territorio anche attraverso iniziative

interregionali, nazionali ed europee attuate dalla Regione Liguria e dagli Enti soci.

A tal fine le attività della Società hanno in particolare ad oggetto:

- il supporto alla programmazione, assistenza tecnica e consulenza per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria anche nell'ambito di iniziative interregionali, nazionali ed europee;
- la progettazione, la messa in opera e la gestione operativa di progetti di innovazione basati anche su sistemi informativi, la razionalizzazione di sistemi già in esercizio;
- la produzione di sistemi operativi, procedure e programmi elettronici sia di base che applicativi;
- l'organizzazione, la realizzazione, la messa in opera e la gestione operativa di strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e quanto altro necessario per la realizzazione e il funzionamento di impianti informatici;
- la manutenzione di sistemi informativi ivi inclusa l'effettuazione di controllo e diagnostiche di efficienza;
- la messa in servizio dei sistemi sia per quanto attiene le procedure che le apparecchiature, la realizzazione e la diffusione di prodotti e servizi informatici;
- il dispiegamento di infrastrutture tecnologiche abilitanti la connettività, l'interoperabilità e la cooperazione applicativa;
- ogni attività inerente all'innovazione tecnologica e funzionale degli Enti soci in esse incluse le attività formative e la ricerca di base e applicata connesse alle attività di cui sopra.

La Società, altresì, per gli Enti soci:

- svolge attività di comunicazione, multimediali e di produzione di contenuti editoriali e opera in raccordo con il sistema di istruzione e formazione, per la promozione dell'innovazione ICT sul territorio ligure attraverso l'animazione di community, la creazione di competenze, lo sviluppo di start-up;
- eroga in outsourcing servizi al cittadino e servizi amministrativi basati sull'utilizzo di sistemi ICT;
- provvede, quale amministrazione aggiudicatrice e centrale di committenza a tutti gli appalti comunque connessi allo svolgimento delle sue attività, sia per ottimizzazioni interne sia per Regione Liguria e gli Enti soci, secondo le norme ed i principi specificamente applicabili alle società cosiddette "in house providing",

Per il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti consentiti dal modello "in house providing" e dall'ordinamento delle società consortili la Società potrà compiere tutte le operazioni, industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, nonché le attività direttamente o indirettamente connesse all'oggetto sociale, compreso il rilascio di fidejussioni, l'acquisizione, cessione e sfruttamento di brevetti, invenzioni in base alle linee di indirizzo stabilite nella programmazione regionale, assumendo interessenze, quote anche azionarie, in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, secondo quanto previsto dalla normativa regionale.

Titolo II

Capitale sociale - Azioni ed obbligazioni

Art. 5

Capitale sociale

Il capitale sociale è di E 2.582.500,00= (duemilionicinquecentoottantaduemilacinquecentoi00) ripartito in n. 50.000 (cinquantamila) azioni del valore nominale di € 51,65 {cinquantuno virgola sessantacinque) ciascuna. aventi tutte parità di diritti.

La Società è a totale capitale pubblico. con esclusione della partecipazione di soggetti privati.

La maggioranza assoluta del capitale sociale dovrà essere detenuta dalla Regione Liguria, che esercita attività di direzione e di coordinamento ai sensi dell'art. 2497 cod. civ., compatibilmente con il modello societario in house providing a partecipazione pubblica congiunta.

Possono detenere azioni della Società unicamente la Regione, gli Enti SIER e gli enti pubblici che aderiscono al progetto "Liguria in Rete" di cui all'articolo 6 della l. r. 42.12006 che dovranno mantenere il controllo congiunto finanziario e gestionale.

Art. 6

Azioni

Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto. La qualità di azionista importa adesione all'atto costitutivo, al presente statuto ed ai Patti parasociali. elezione di domicilio da parte degli azionisti, a tutti gli effetti di legge, presso quello risultante dal Libro dei Soci. per quanto concerne i loro rapporti con la Società.

Ogni atto di trasferimento delle azioni a favore di soggetti privati è nullo di pieno diritto e, comunque. radicalmente inefficace nei confronti della Società. intendendosi per trasferimento qualsiasi negozio anche unilaterale, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena o la nuda proprietà o l'usufrutto delle quote di partecipazione o dei diritti di sottoscrizione.

Art. 7

Aumenti di capitale

Addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni di nuova emissione sono offerte opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge.

Art. 8

Versamenti sulle azioni

1 versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo in una o più volte. A carico dei soci in ritardo con i pagamenti decorre l'interesse nella misura legale "pro tempore" applicabile, fermo il disposto dell'art. 2344 cod. civ.

Art. 9

Finanziamenti

La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito. con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative "pro tempore" vigenti con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio Ira il pubblico.

La Società può emettere obbligazioni, determinandone le condizioni di collocamento. a norma e con le modalità di legge.

La delibera di emissione di obbligazioni. di qualunque specie, è di competenza dell'assemblea straordinaria.

Titolo III Assemblea dei Soci

Art. 10
Assemblea

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, rappresenta la universalità dei soci e delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare l'Assemblea ordinaria, nel rispetto degli indirizzi formulati dagli enti pubblici al servizio dei quali la Società opera:

- a) approva il bilancio;
- b) effettua le nomine che, ai sensi dello Statuto, non siano riservate alla Regione;
- c) determina il compenso dell'Amministratore unico;
- d) determina il compenso dei Sindaci;
- e) delibera sulla responsabilità dell'Amministratore unico e dei Sindaci;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria, sono tenute di regola presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Amministratore unico. Il termine di convocazione, previsto nell'art. 2364 cod. civ., è fissato in centoventi giorni. Nel caso la Società sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano, il termine suddetto può essere di volta in volta stabilito in centotrenta giorni con determinazione dell'Amministratore unico ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2364 cod. civ.,

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è in ogni caso convocata dall'Amministratore unico ogni qualvolta necessario o lo valuti opportuno, e in ogni caso qualora ne facciano richiesta tanti azionisti che rappresentino un decimo del capitale sociale, con diritto di questi, in caso di inerzia da parte dell'Amministratore unico o del Collegio sindacale, di richiedere al Tribunale competente che ordini la convocazione ai sensi dell'art. 2367 cod. civ..

La convocazione dell'Assemblea viene fatta mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione. L'avviso è comunicato agli azionisti con mezzi che garantiscano la prova del ricevimento (messaggio di posta elettronica certificata) almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'avviso deve indicare anche la data e l'ora della seconda convocazione.

Anche in mancanza di tali formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea l'Amministratore unico e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale in carica. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 11
Diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

I soci sono legittimati a intervenire alla sola condizione che esibiscano (anche ai fini dei successivi adempimenti di cui all'art. 2370 cod. civ.) i propri certificati azionari all'ufficio di presidenza dell'assemblea.

L'avviso di convocazione può prevedere, in sostituzione della - o in alternativa alla - suddetta modalità di intervento, che siano legittimati ad intervenire in assemblea quelli tra i soci che provvedano a depositare almeno cinque

giorni prima di quello fissato per l'adunanza le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito designati nell'avviso di convocazione. In tal caso i depositi eseguiti per la prima adunanza sono validi per la seconda convocazione.

Art. 12

Partecipazione all'Assemblea

Ogni azionista, che abbia diritto di intervenire in Assemblea, può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio, osservati in proposito i divieti e le limitazioni di cui all'art. 2372 cod. civ..

Gli Enti soci possono intervenire all'Assemblea a mezzo di persona anche non azionista, designata mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed il diritto di intervenire all'Assemblea, nonché in generale la direzione dei lavori assembleari ai sensi dell'articolo 2371 cod. civ.. Nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento tra azionisti, l'assemblea ordinaria e straordinaria si può svolgere anche per teleconferenza e/o videoconferenza, purché:

- il Presidente e il Segretario siano presenti nel luogo di convocazione;
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di seguire e partecipare effettivamente ed in tempo reale alla discussione ed alla votazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenutasi senza previa convocazione) i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante,

Art. 13

Organizzazione dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico.

L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio, e può nominare, ove del caso, tra i presenti, due scrutatori.

Art. 14

Costituzione dell'Assemblea

Per la legale costituzione dell'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, valgono le disposizioni di legge, fermo restando, per quanto riguarda la maggioranza nelle delibere, il disposto del successivo articolo 15.

Art. 15

Funzionamento dell'Assemblea

Salvo diverse particolari disposizioni del presente statuto, l'Assemblea ordinaria delibera in prima e seconda convocazione a maggioranza assoluta di voti; l'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale.

Le deliberazioni assembleari concernenti la composizione dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale dovranno essere assunte nel rispetto di

quanto stabilito dalla Legge e nel rispetto di quanto previsto dai successivi articoli 17 e 23.

In ogni caso, tanto in prima quanto in seconda convocazione:

- non si intende approvata la delibera che rinuncia o transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale;
- per le delibere che introducano, modifichino o sopprimano clausole compromissorie occorre il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale. soci dissenzienti. in caso unicamente di introduzione o soppressione delle clausole compromissorie. hanno diritto di recesso ai sensi dell'articolo 34 comma 6 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

I verbali delle Assemblee ordinarie del onno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario; i verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti da un Notaio.

Art. 16

Voto

Le deliberazioni sono validamente prese per alzata di mano. a meno che la maggioranza richieda la votazione per appello nominale. Le nomine alle cariche sociali possono avvenire per acclamazione, se nessun azionista vi si oppone; diversamente, si procede nel modo stabilito dal Presidente dell'Assemblea esclusa in ogni caso la votazione segreta, e in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

Titolo IV Amministrazione

Art. 17

Amministratore unico

La Società è amministrata da un Amministratore unico nominato ai sensi dell'art. 2449 cod. civ,

Spetta alla Regione Liguria nominare e. se del caso revocare dall'incarico, l'Amministratore unico.

L'Amministratore unico dura in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea e comunque non superiore a tre esercizi. Scade ai sensi dell'art. 2383 secondo comma cod. civ. ed è rieleggibile.

Art. 18

Rappresentanza Sociale

L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale della Società.

Art. 19

Compiti dell'Amministratore unico

Nel rispetto degli indirizzi formulati dai Soci ai sensi degli articoli 24 e 25 del presente Statuto, l'Amministratore unico è investito dei poteri per l'amministrazione della Società e più segnatamente. ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea e fermo restando l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte di tutti i Soci da esercitarsi con le modalità di cui all'art. 25.

Sono di competenza dell'Amministratore unico e non possono essere delegate. le determinazioni in ordine al compimento dei seguenti atti:

- convocazione di assemblee e determina/ione delle materie da trattare:
approvazione dei piani di investimento e budget previsionali e delle linee guida occupazionali e relativi piani di assunzione. inclusa l'attivazione delle procedure di selezione, in ottemperanza alle disposizioni vigenti; - acquisto e cessione di immobili e diritti reali immobiliari:

- prestazione di fidejussioni e garanzie reali:
- acquisto e cessione di partecipazioni in società:
- acquisto e cessione di aziende e rami d'azienda:
- stipula di mutui e finanziamenti a medio o lungo termine;

piano industriale e relativi piani finanziari.
L'Amministratore Unico approva, alla fine del primo semestre, una relazione sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società e la trasmette al Comitato di Coordinamento dei Soci di cui all'art. 25 del presente Statuto, entro il 1^o settembre.

– Tale relazione andrà corredata dai dati semestrali economici secondo gli schemi annualmente indicati dagli uffici regionali preposti al controllo.

Art. 20

Direttore generale

L'Amministratore unico può [nominare, se](#) non esistente, un Direttore generale a tempo determinato. Vale incarico cessa con la scadenza dell'Amministratore unico che ha proceduto alla nomina. L'Amministratore unico, all'atto della nomina del Direttore Generale, ne stabilisce i poteri.

Il Direttore Generale è preposto all'esecuzione delle disposizioni generali impartite dall'Amministratore unico ed è responsabile della gestione operativa della Società e dell'organizzazione aziendale.

Il Direttore Generale ha la rappresentanza della società con riferimento ai propri poteri.

Art. 21

Verbali

Le determinazioni dell'Amministratore unico risultano da processi verbali firmati dallo stesso e trascritti su apposito libro. Dei verbali possono essere rilasciate copie ed estratti

Art. 22

Rappresentanza legale

La rappresentanza legale della società, di fronte a qualunque autorità, giudiziaria od amministrativa. e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta all'Amministratore unico.

Il potere di rappresentanza e di firma può anche essere conferito, nelle Forme di legge, a procuratori speciali per il compimento di specifici atti e di categorie di atti.

Titolo V

Sindaci

Art. 23

Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, rieleggibili. nominati dall'Assemblea nel rispetto delle norme a tutela della rappresentanza di genere.

In Regione [Liguria](#) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2449 cod. civ. e dell'art. 2 della L.R. 17/1985, nomina almeno due membri effettivi ed almeno un membro supplente.

Ai soci di minoranza spetta in ogni caso la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente da scegliersi nelle modalità previste in apposito re-

golamento assembleare .

11 Presidente del Collegio Sindacale deve essere scelto tra i sindaci nominati dalla Regione Liguria. Al Collegio dei Sindaci si applicano le norme ai l'uopo previste dal codice civile.

Fino a quando la Società non 'accia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione dei bilancio consolidato. e salva diversa deliberazione dei soci, il controllo contabile i esercitato dal Collegio Sindacale, che sarà quindi composto esclusivamente da Revisori Contabili iscritti nell'apposito **Re**gistro.

le adunanze dei Collegio Sindacale possono altresì tenersi con la modalità delle audio-video conférenra e tele-conferenza. a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia ferro consentito di seguire In discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali [presupposti. la](#) riunione dei Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente,

Titolo VI

Strumenti a disposizione dei Soci per esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi

Art. 24

Relazione previsionale e programmatica

L'Amministratore unico. sulla base degli indirizzi e direttive **pro**grammatiche approvate dai Soci e di cui di successivo art. 25. predispone e trasmette al Comitato di Coordinamento dei Soci di cui al medesimo articolo 25 del presente Statuto, entro il 31 [ottobre. la](#) Relazione previsionale e progTamniatica delle **pro**prie attività. evidenziando i **pro**grammi di attività volti a dare attuazione agli indirizzi approvati e l'andamento previsto delle variabili economiche indicate nel budget, nonché le linee generali di organizzazione interna articolate negli specifici ambiti di intervento e le proposte di istituzione. modifica o soppressione di filiali. succursali. agenzie o unità locali comunque denominate.

La Relazione deve indicare i dati previsionali economici per l'anno di riferimento secondo gli schemi che annualmente saranno indicati dagli uffici regionali preposti a tale controllo, evidenziando e commentando. altresì. le differenze con quelli dell'anno precedente.

Dovranno inoltre essere distinti:

- i ricavi per servizi zii attività tecnica e di sviluppo e i relativi costi: - le attività in fase di definizione o acquisizione;
- altri ricavi:
- proventi finanziari;
- costi di Funzionamento.

Dovrà inoltre essere tornita informativa sulle attività già acquisite o in fase di avanzata acquisizione.

Entro il successivo 31) novembre il Comitato di Coordinamento dei Soci autorizza l'Amministratore unico a compiere **le** operazioni contemplate nella relazione previsionale e ad adottare i provvedimenti conseguenti. Con eventuali successivi atti il [vomitato di Coordinamento dei Soci potrà esprimere ulteriori indirizzi e direttive programmatiche.

Art, 2

Controllo analogo

f Soci esercitano sulla Società il controllo analogo a quello esercitato sulle

proprie strutture organizzative e in relazione ai servizi dalla stessa prestati nei loro confronti.

I Soci esercitano, in particolare, il controllo analogo mediante:

- la partecipazione diretta al capitale sociale ed i conseguenti poteri dell'azionista stabiliti dalla legge e dal presente statuto;
- la partecipazione al Comitato di Coordinamento dei Soci appositamente istituito e costituito dai legali rappresentanti pro tempore di ciascun Socio o dai diversi membri designati dai Soci [stessi](#), il cui funzionamento è regolato tramite patti parasociali volti a disciplinare i poteri di controllo analogo di tutti i Soci nei confronti della Società

La Società, anche al fine di rendere effettivo il controllo analogo dei Soci, si impegna a consentire ai Soci stessi l'esercizio di poteri ispettivi e a garantire l'accesso agli stessi a documenti e informazioni connessi agli incarichi affidati, nonché a fornire le seguenti informative:

- comunicazione con cadenza annuale del fatturato relativo agli affidamenti di attività ricevuti da ogni singolo ante socio, al cui servizio la società opera;
- trasmissione preventiva dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci, con potere propositivo dei Soci per il tramite del Comitato di Coordinamento dei Soci, in merito a specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno. Particolare rilievo assume in tale ambito la trasmissione, almeno 15 giorni prima della convocazione relativa all'Assemblea dei Soci, del progetto di bilancio della Società ai fini dell'esercizio del controllo da parte dei Soci sullo stesso;
- trasmissione, entro 31) giorni dall'approvazione, del Bilancio corredato dalle relazioni dell'Organo amministrativo e del Collegio Sindacale e dal verbale di approvazione dell'Assemblea.

Titolo VII

Bilancio

Art. 26

Esercizio sociale - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il trentun dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'Amministratore unico provvede alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle prescrizioni di legge.

Ferma restando l'assenza di scopo di lucro propria della società consortile e come sopra e\ idenziata nell'articolo 4, eventuali avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno devoluti ai fondi di riserva ordinaria per una percentuale non inferiore a quella prevista dalla legge.

Titolo VIII

Scioglimento e liquidazione

Art. 27

Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Società- l'Assemblea Straordinaria determina la modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.


Genova, 26 ottobre 2014

F.to Luisa PASI I II

F.to Federico CAVIOLI - Notaio

COPISTA di N° ,,.....facciate
per fogli
Copia conforme al suo originale
che si rifascia ad uso

Dallo Studio, ri



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'F. Mayer'. To the right of the signature is a circular official seal. The seal features a central emblem with a cross and a crown, surrounded by a wreath. The text around the perimeter of the seal reads 'FACULTÀ DI DIRITTO DI GENOVA' at the top and 'UNIVERSITÀ DI GENOVA' at the bottom.

PATTI PARASOCIALI DI LIGURIA DIGITALE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI

Premesso che

- a) La Legge Regionale 5 agosto 2014 n. 20 ("*Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione*") ha disposto la trasformazione di DATASIEL SPA - costituita ai sensi della L.R. 9 aprile 1985, n. 17 al servizio della Regione Liguria e degli enti regionali appartenenti al Sistema Informativo Integrato Regionale di cui alla L.R. 18 dicembre 2006, n. 42, con le finalità per le quali opera secondo il modello dell'"*in house providing*" - in Consorzio o Società consortile;
 - b) la Giunta regionale, con deliberazione n. 1150, in data 19 settembre 2014, ha approvato le "*Linee di indirizzo per la trasformazione di DATASIEL - Sistemi e Tecnologie di Informatica S.p.A in società consortile ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 5 agosto 2014, n. 20 (Disposizioni in materia di partecipazione societarie della Regione)*", dando avvio alla trasformazione societaria;
 - a) gli enti SIIR come sopra identificati e rappresentati hanno deliberato l'acquisizione di n.1 (una) azione di DATASIEL SPA, ora Liguria Digitale, del valore nominale di 51,65 Euro (cinquantuno virgola sessantacinque/00) al prezzo di 263,93 Euro (duecento sessantatré virgola novantatré/00), e la Regione ha provveduto alla cessione delle azioni della Società agli stessi;
 - b) in data 20 ottobre 2014 l'Assemblea straordinaria dei soci di DATASIEL SPA, come convocata, ha deliberato la trasformazione di DATASIEL SPA in Società Consortile e la modifica della denominazione sociale in Liguria Digitale Società Consortile per Azioni, adottando il nuovo Statuto sociale contenente le regole di *governance* della Società Consortile, ivi comprese le clausole statutarie di controllo analogo congiunto dei Soci;
 - c) il capitale sociale di Liguria Digitale è attualmente pari a Euro 2.582.500,00 (due milioni cinquecento ottanta duemila cinquecento/00), ripartito in n. 50.000 azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque/00), aventi tutte parità di diritti, ed è così ripartito:
 - n. 49.981 (quarantanove mila novecento ottantuno) azioni possedute dalla Regione Liguria;
 - n. 1 (una) azione posseduta da ciascuno degli altri Soci.
- la normativa comunitaria consente l'affidamento di servizi di interesse generale, quale è quello svolto da Liguria Digitale in favore della pubblica amministrazione e della collettività ligure, a società c.d. *in house providing*, vale a dire società a partecipazione pubblica totalitaria a cui detti servizi di interesse generale possono essere direttamente

- affidati, purché gli enti soci esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e purché la società realizzi la parte più importante della propria attività in favore degli enti che ne detengono il capitale sociale;
- g) l'orientamento giurisprudenziale comunitario e nazionale richiede che, nel caso di più soci di società *in house providing*, sia garantito un controllo coordinato da parte degli stessi, tale da garantire l'espressione di forme di indirizzo e controllo unitarie, ancorché provenienti da diversi enti pubblici soci;
 - h) l'art. 25 dello Statuto di Liguria Digitale prevede che il controllo analogo sia esercitato nella forma della partecipazione congiunta di tutti i Soci, anche mediante patti parasociali sottoscritti tra i soci stessi contenenti le regole di *governance* della Società relativamente al controllo analogo congiunto dei Soci stessi;
 - i) i Soci, confermando la natura di Liguria Digitale quale società preposta allo svolgimento di servizi di interesse generale, intendono dare attuazione ad un controllo analogo congiunto sulla Società che opera secondo il modello dell'*in house providing* stabilito dall'ordinamento interno e dall'Unione Europea, avvalendosi anche di uno specifico organismo previsti dai presenti patti.

Rilevato, infine, che

la Giunta Regionale, con la citata deliberazione n. 1150 del 19 settembre 2014, ha dato mandato alla Direzione Centrale Affari Legali, Giuridici e Legislativi per la predisposizione degli atti relativi alle necessarie modifiche statutarie ed alla definizione di schemi di patti parasociali contenenti regole di *governance* e di controllo analogo congiunto.

Tutto quanto sopra premesso e rilevato, i Soci concordemente:

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dei presenti patti parasociali (di seguito i "Patti Parasociali") ed hanno determinato il consenso dei Soci, rappresentando, quindi, utile riferimento per l'interpretazione dei Patti Parasociali stessi e della volontà dai Soci ivi manifestata.

Art. 2

Oggetto - Finalità

1. I Soci, come sopra individuati e rappresentati, concordando sulla necessità di dare piena attuazione alla natura di Liguria Digitale quale società *in house providing* per lo svolgimento di servizi di interesse generale, intendono disciplinare di comune accordo, tramite i presenti Patti Parasociali, da intendersi quale ulteriore strumento rispetto a quelli già normativamente e statutariamente previsti, l'esercizio congiunto e coordinato dei rispettivi poteri sociali di controllo analogo a quelli esercitati sui propri servizi, su Liguria Digitale.
2. Di conseguenza, i presenti Patti Parasociali contengono le regole di *governance* e di controllo analogo congiunto, oltre quanto previsto dallo Statuto di Liguria Digitale,

rafforzando in tal modo l'attività dei Soci nei confronti della Società, che opera secondo il modello "*in house providing*" ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, conformemente a quanto stabilito dall'ordinamento interno e dall'Unione Europea.

3. I Soci si danno reciprocamente atto che i presenti Patti Parasociali sono stati deliberati da ciascun Socio sottoscrittore nelle forme e secondo le procedure stabilite nei relativi ordinamenti interni.

Art. 3

Il Comitato di Coordinamento dei Soci

1. Lo strumento attraverso il quale i Soci di Liguria Digitale intendono esercitare e di fatto esercitano il controllo analogo è rappresentato dal Comitato di Coordinamento dei Soci (di seguito il "Comitato di Coordinamento" o, semplicemente, il "Comitato") di Liguria Digitale di cui all'art. 25 dello Statuto sociale.
2. Il Comitato di Coordinamento è costituito dai legali rappresentanti *pro tempore* di ciascun Socio o dai diversi membri designati dai Soci stessi, ciascuno con diritto di voto. La carica è compatibile, di anno in anno, con la nomina di rappresentante del Socio in Assemblea.
3. La Presidenza del Comitato di Coordinamento spetta al rappresentante del Socio che detiene la maggioranza del capitale sociale.
4. Il Comitato di Coordinamento rappresenta la sede dell'informazione, del controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei Soci della gestione e amministrazione della Società, nonché dei rapporti tra i Soci e tra i Soci e la Società.
5. Ciascun Socio ha facoltà di sottoporre direttamente al Comitato di Coordinamento, per il tramite del proprio rappresentante, proposte e/o questioni attinenti alle attività svolte dalla Società in relazione ai servizi dalla stessa erogati in suo favore.
6. Le determinazioni relative al compimento dei seguenti atti ed operazioni, prima della approvazione da parte dei competenti organi sociali, dovranno essere sottoposte a preventiva autorizzazione del Comitato di Coordinamento, vincolante per gli organi della Società:
 - convocazione dell'Assemblea e determinazione delle materia da trattare;
 - bilancio di esercizio;
 - piani di investimento e relazione dei budget previsionali;
 - organizzazione, piante organiche e piani di assunzione;
 - assunzioni dei dirigenti;
 - acquisto e cessione di immobili e diritti reali immobiliari;
 - prestazione di fidejussioni e garanzie reali;
 - acquisto e cessione di partecipazioni in società; - acquisto e cessione di aziende e rami di azienda; stipula di mutui e finanziamenti a medio o lungo termine;

- piano industriale e relativi piani finanziari;
 - le decisioni dell'Assemblea in materia di azione di responsabilità nei confronti dell'Amministratore Unico di cui all'articolo 15 dello Statuto sociale.
7. Il Comitato di Coordinamento può, inoltre, richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
 8. Il Comitato di Coordinamento verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari, così come approvati dai competenti organi sociali, attuando in tal modo il controllo sull'attività sociale.
 9. Il Comitato esprime tutti gli indirizzi ed i pareri che ritiene necessari per l'esercizio del potere di controllo analogo sulla Società e per il regolare andamento gestionale, economico e finanziario della Società.
 10. Ciascun Socio ha il diritto di ottenere, direttamente e in ogni momento, dalla Società qualsiasi informazione e documento che possa riguardare l'organizzazione della Società e i servizi erogati dalla Società in suo favore.

Art. 4

Funzionamento del Comitato di Coordinamento dei Soci

1. Il Comitato di Coordinamento è convocato, in sede di insediamento, dal Socio che detiene la maggioranza del capitale sociale.
2. Il Comitato è convocato dal Presidente presso la sede della Società o in altro luogo opportuno, prima di ogni Assemblea dei Soci e ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Comitato è in ogni caso convocato ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
3. Il Comitato di Coordinamento si riunisce per almeno due volte all'anno, potendo invitare alle proprie riunioni l'organo amministrativo della Società.
4. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti del Comitato almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, a mezzo posta elettronica certificata.
5. Il Comitato di Coordinamento è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti che costituisca almeno la maggioranza del capitale sociale. Dovendo in ogni caso garantirsi l'operatività del Comitato di Coordinamento, in seconda convocazione il Comitato sarà validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti, deliberando con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che costituisca almeno la metà del capitale sociale. A parità di voti prevale la maggioranza del capitale rappresentato. Le deliberazioni aventi ad oggetto servizi diretti ad un singolo Socio sono validamente assunte a condizione che lo stesso esprima voto favorevole.
6. La segreteria del Comitato di Coordinamento è svolta dal Tavolo di pianificazione e controllo di cui all'articolo 5 che si avvale, a questo scopo, della Società.
7. Ciascun componente del Comitato può delegare un sostituto nell'ambito del proprio ente o altro socio per le riunioni del Comitato stesso.

8. Il Comitato di Coordinamento può istituire gruppi di lavoro al suo interno per specifiche finalità.

Art. 5

Tavolo di pianificazione e controllo

1. A fini programmatori, di coordinamento e di gestione delle attività di competenza il Comitato istituisce il Tavolo di pianificazione e controllo analogo (di seguito il "Tavolo di pianificazione e controllo"), cui può affidare, in tutto o in parte, i compiti di controllo e verifica di rispettiva competenza, ivi inclusa la gestione dei rapporti tra i Soci e gli organi societari della Società.
2. Il Tavolo di pianificazione e controllo cura i rapporti con Liguria Digitale nonché l'esecuzione delle attività stabilite dai presenti Patti Parasociali.
3. Il Tavolo di pianificazione e controllo è composto da numero 3 (tre) componenti, nominati dal Comitato sulla base delle indicazioni dei Soci di riferimento, e così individuati:
 - il Dirigente del Settore regionale competente in materia di sistemi informativi, in rappresentanza della Regione Liguria, che lo presiede;
 - un componente in rappresentanza delle Aziende sanitarie e Ospedaliere;
 - un componente in rappresentanza degli altri Soci;
4. Il Tavolo di pianificazione e controllo in particolare:
 - è titolare dell'esecuzione del controllo analogo sulla Società, sulla base delle decisioni del Comitato di Coordinamento;
 - istruisce gli atti del Comitato di Coordinamento;
 - trasmette agli organi sociali destinatari le delibere vincolanti assunte dal Comitato, vigilando sull'avvenuta applicazione e recepimento delle stesse, nonché i pareri rilasciati dal Comitato stesso ai sensi dell'art. 3.9 dei Patti Parasociali;
 - riferisce al Comitato di Coordinamento in merito alle proprie attività ogni qualvolta ne sia fatta da questo richiesta e comunque nell'ambito delle riunioni del Comitato.
5. Il Tavolo di pianificazione e controllo si riunisce senza formalità alcuna e ogni qualvolta lo ritenga opportuno presso la Società o altrove, in ogni caso sempre in occasione delle riunioni del Comitato di Coordinamento. Il Tavolo può inoltre riunirsi con la Direzione Generale della Società, ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità.

Art. 6

Impegno di voto dei Soci

1. I Soci si impegnano a votare in Assemblea in conformità alla delibera assunta dal Comitato di Coordinamento.

Art. 7

Controlli Ispettivi

1. Il Comitato di Coordinamento svolge, tramite il Tavolo di pianificazione e controllo di cui all'articolo 5, attività di controllo ispettivo che si realizzano attraverso un sistema informativo periodico attivato con l'organo amministrativo della Società, nell'ambito dei rapporti di collaborazione e di periodica e sistematica informazione circa il perseguimento degli scopi sociali.
2. A tale fine il Comitato di Coordinamento acquisisce nei termini statutariamente previsti la relazione dell'organo amministrativo sull'andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni e questioni affrontate.
3. La Società mette a disposizione del Comitato di Coordinamento, i documenti e i dati necessari ed offre la collaborazione funzionale al compimento di un'efficace verifica.
4. Al Comitato di Coordinamento, anche tramite il Tavolo di pianificazione e controllo, è consentito l'accesso a tutti gli atti preparatori e deliberativi degli organi sociali e l'effettuazione di ispezioni.
5. Per l'esercizio del controllo, il Comitato ha in ogni caso accesso a tutti gli atti societari.

Art. 8

Durata

1. I Soci sottoscrittori convengono che i presenti Patti Parasociali hanno la durata di anni cinque e si rinnovano tacitamente alla loro scadenza, salvo facoltà di recesso dei Soci con preavviso scritto di almeno 30 giorni dalla scadenza. Dalla data di sottoscrizione, i Patti Parasociali sono efficaci nei confronti di ogni singolo Socio sottoscrittore.
2. Rimane comunque in facoltà della Regione Liguria deliberare lo scioglimento anticipato dei Patti Parasociali.

Art. 9

Obblighi

Ciascun Socio è obbligato a rispettare il contenuto dei Patti Parasociali, ispirandosi a buona fede e leale collaborazione.

Art. 10

Recesso

La perdita della qualità di Socio della Società determina l'immediato venir meno della qualità di aderente ai Patti Parasociali, con conseguente perdita della rappresentanza all'interno del Comitato di Coordinamento.

Art. 11

Adesione di nuovi Soci ai Patti Parasociali

L'adesione ai Patti Parasociali è conseguente all'acquisizione di una partecipazione nella Società: per effetto di tale adesione il Socio acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essi previsti.

Art. 12

Foro Competente

Per tutte le controversie che potessero insorgere tra i Soci disciplinati nei presenti Patti Parasociali, il Foro competente è esclusivamente quello di Genova.

Art. 13

Modifiche e integrazioni

1. Le modifiche e integrazioni ai presenti Patti Parasociali sono adottate dalla Regione e saranno valide e vincolanti solo se approvate e sottoscritte dalla maggioranza dei Soci.
2. L'invalidità di una o più clausole non determinerà l'invalidità degli interi Patti Parasociali; i Soci si impegnano in buona fede a sostituire la clausola invalida con un'altra che, per quanto possibile, consenta di raggiungere legittimamente gli obiettivi perseguiti, mantenendosi l'equilibrio complessivo delle pattuizioni.

Art. 14

Oneri finanziari

I Soci mettono a disposizione le proprie strutture e uffici nonché la necessaria collaborazione tecnico-amministrativa per l'esecuzione dei presenti Patti Parasociali.

Art. 15

Sottoscrizione

I presenti Patti Parasociali, accettati da tutti i Soci, saranno fatti sottoscrivere dai soci entranti dopo la data dei presenti Patti Parasociali.

Art. 16

Norma in materia di registrazione e pubblicità

1. I presenti Patti Parasociali sono soggetti a registrazione ad imposta fissa a nonna dell'art. 11, tariffa I, del D.P.R. 131/1986.
2. Fino a quando la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio i presenti Patti Parasociali non sono soggetti a obblighi di pubblicità e deposito presso il Registro delle Imprese.



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
126 0 0 N. 2014-DL-408 DEL 03/12/2014 AD OGGETTO:
ADESIONE ALLA SOCIETA' CONSORTILE "LIGURIA DIGITALE
S.C.P.A." (EX DATASIEL S.P.A.) CON DECORRENZA 1.1.2015.**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

09/12/2014

IL DIRIGENTE

Facente funzioni ai sensi dell'atto dattoriale
238350 del [24/7/2013](#) e successive
integrazioni
(Dott. Enrico Bazzurro)



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 126 0 0	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-408 DEL 03/12/2014	

OGGETTO: ADESIONE ALLA SOCIETA' CONSORTILE "LIGURIA DIGITALE S.C.P.A." (EX DATASIEL S.P.A.) CON DECORRENZA 1.1.2015.

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero
2014	€ 263,93	79996		

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:
--

Genova, 09 /12 /2014

Il Dirigente
Facente funzioni ai sensi dell'atto datoriale
238350 del [24/7/2013](#) e successive integrazioni
(Dott. Enrico Bazzurro)



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
126 0 0 N. 2014-DL-408 DEL 03/12/2014 AD OGGETTO:
ADESIONE ALLA SOCIETA' CONSORTILE "LIGURIA DIGITALE
S.C.P.A." (EX DATASIEL S.P.A.) CON DECORRENZA 1.1.2015.**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

09/12/2014

Il Dirigente Responsabile
[dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
126 0 0 N. 2014-DL-408 DEL 03/12/2014 AD OGGETTO:
ADESIONE ALLA SOCIETA' CONSORTILE "LIGURIA DIGITALE
S.C.P.A." (EX DATASIEL S.P.A.) CON DECORRENZA 1.1.2015.**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,
attesto l'esistenza della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento.

09/12/2014

Il Direttore di Ragioneria
[dott.Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

Parere relativo alla proposta 2014/DL/408 del 03.12.2014 ad oggetto: "Adesione alla società consortile "Liguria digitale s.c.p.a." (ex Datasiel s.p.a.) con decorrenza 1.1.2015"

Ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con riferimento alla proposta 2014/DL/408 del 03.12.2014 ad oggetto: "Adesione alla società consortile "Liguria digitale s.c.p.a." (ex Datasiel s.p.a.) con decorrenza 1.1.2015", tenuto conto dei pareri espressi dai Dirigenti Responsabili, esprime il proprio nulla osta

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Nicola Fossati
Dott. Fabrizio Rimassa

(firmato digitalmente)

12 dicembre 2014

Collegio dei Revisori dei Conti

16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. 039 0105572755 - Fax 039 0105572048



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
126 0 0 N. 2014-DL-408 DEL 03/12/2014 AD OGGETTO:
ADESIONE ALLA SOCIETA' CONSORTILE "LIGURIA DIGITALE
S.C.P.A." (EX DATASIEL S.P.A.) CON DECORRENZA 1.1.2015.**

**PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)**

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

12/12/2014

Il Segretario Generale
[Pietro Paolo Mileti]